

LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 1973, N. 7¹

Modifica della legge regionale 11 settembre 1961, n. 8 e successive modificazioni concernenti norme integrative per l'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi²

Art. 1

*(omissis)*³

Art. 2

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in ragione d'anno in Lire 40 milioni, si fa fronte per l'esercizio finanziario 1973 con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 1920 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo, che presenta sufficiente disponibilità.

¹ Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel B.U.R.

² In B.U. 31 luglio 1973, n. 33.

³ Sostituisce l'art. 2 della l.r. 11 settembre 1961, n. 8, modificato dall'art. 2 della l.r. 10 novembre 1965, n. 14.